

zone presso le quali sorgono gli stabilimenti balneari;

la misura dell'incremento del canone, pari al 250 per cento, sarebbe stata imposta dal fatto che solo in pochi casi le Regioni avrebbero provveduto a individuare le « valenze turistiche » (A, B, C) delle aree interessate, in vista, appunto, della diversificazione dei canoni;

qualora tale indicazione trovasse conferma, non apparirebbe appropriata la soluzione che, aumentando i canoni nella misura sopra precisata, senza far luogo alle opportune diversificazioni, penalizzerebbe indiscriminatamente tutti gli operatori del settore, a prescindere dalle caratteristiche delle zone di volta in volta interessate —:

con quali procedure e secondo quali stime si sia pervenuti a indicare nella misura del 250 per cento l'entità degli incrementi dei canoni dovuti dai gestori degli stabilimenti balneari, a fronte delle concessioni delle aree marittime;

quali iniziative siano state intraprese e si vogliano ulteriormente assumere per individuare una soluzione che, rispettando il dettato della legge 350/03, eviti di penalizzare indiscriminatamente tutti gli operatori del settore interessato e possa scongiurare le paventate ripercussioni negative per i fruitori dei servizi in questione;

se non si ritenga opportuno e praticabile un differimento delle decisioni definitive, da assumere al termine della stagione estiva, eventualmente attivandosi perché sia previsto fin d'ora un incremento dei canoni nella misura già ritenuta giustificabile e accettata dai gestori degli stabilimenti balneari, facendo salva la possibilità di integrazioni all'esito degli approfondimenti e degli ulteriori confronti che, sul punto, potranno intanto svilupparsi. (4-10229)

\* \* \*

## FUNZIONE PUBBLICA

*Interrogazione a risposta scritta:*

BENVENUTO. — *Al Ministro per la funzione pubblica, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

un dipendente amministrativo della sovrintendenza scolastica della provincia autonoma di Trento si è visto negato il riconoscimento del servizio militare prestato in continuità di servizio, ai fini della ricostruzione economica della carriera, malgrado l'articolo 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sancisca che: « il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico »;

ciò si è verificato in base ad una serie di speciose argomentazioni che testimoniano, a giudizio della UIL-scuola di Trento che ha sollevato il caso, un vistoso disordine legislativo e contrattuale;

il tribunale amministrativo di Trento aveva riconosciuto in data 1° dicembre 1995 le ragioni del ricorrente, ma l'amministrazione provinciale si è appellata sostenendo che « a motivo della mancata previsione nell'ordinamento provinciale di un meccanismo di valutazione economica dell'anzianità di servizio decorrente dalla data di assunzione con contratto a tempo indeterminato non si poteva procedere al riconoscimento del servizio militare di leva poiché il ricorrente era stato assunto in ruolo alle dipendenze della provincia autonoma di Trento successivamente alla provincializzazione del personale amministrativo delle scuole »;

il Consiglio di Stato ha accolto l'appello in quanto, si legge nella sentenza, la provincia di Trento non era dotata di contratti di lavoro che prevedessero la progressione economica connessa all'anzianità, bensì di un meccanismo che pre-

vedeva un periodico riconoscimento di trattamento economico detto « salario di anzianità »;

la conseguenza netta di quanto sopra è che a quell'impiegato della provincia autonoma di Trento non è stato riconosciuto il servizio militare, con evidenti danni economici e previdenziali —:

se la legge 24 dicembre 1986, n. 958, e in particolare il suo articolo 20 (riconoscimento del servizio militare) possa venire legittimamente applicata o meno, a seconda degli enti di appartenenza dei dipendenti pubblici;

come una siffatta situazione si concilia con l'articolo 52 della Costituzione, che prescrive che l'adempimento del servizio militare obbligatorio non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino.

(4-10209)

\* \* \*

## GIUSTIZIA

### *Interpellanza:*

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere — premesso che:

risulta all'interrogante che nella Casa di Reclusione di Rebibbia da alcuni mesi sarebbe stata operata, sia nella sezione semi-liberi, articolo 21, che in quella detenuti, da parte della Direzione dell'Istituto, una serie di sistematiche quanto ingiustificate restrizioni della vita carceraria;

nello specifico, i detenuti stessi sarebbero sottoposti a continue ed umilianti perquisizioni personali, che, nel caso ad esempio di quelli semi-liberi o in articolo 21, porterebbero al totale denudamento degli stessi e all'obbligo, in tali condizioni, di compiere ripetute flessioni sulle gambe;

un folto gruppo appartenente al GOM (Gruppo operativo mobile della po-

lizia penitenziaria) giunto nel carcere da circa tre mesi, ha prodotto nell'Istituto un clima di forte tensione e apprensione fra i detenuti;

per iniziativa di tale Comandante sono state, dal 14 maggio 2004, di fatto interrotte le lezioni dell'Istituto Tecnico Commerciale, in quanto è stato richiesto ed ottenuto dal Direttore dell'Istituto, Stefano Ricca, che, conclusa la prima ora di lezione gli studenti-detenuti rientrano in cella per la conta, una procedura che, durando più di un'ora e mezza, ha fatto sì che molti di essi finiscano col non tornare in aula;

si tratta di una procedura che, per quanto risulta all'interrogante, non ha alcun precedente all'interno della totalità degli Istituti Penitenziari italiani e che è coincisa con costanti perquisizioni personali del corpo insegnanti, nonché estenuanti controlli (della durata anche di due ore) dei loro permessi di ingresso, evidentemente, secondo l'interrogante, destinati a scoraggiarne la presenza all'interno dell'istituto stesso;

gli agenti del GOM sono protagonisti, come riferito da alcuni docenti, di continue quanto immotivate interferenze nell'attività scolastica dei detenuti-studenti;

il diritto allo studio è non solo garantito dai regolamenti penitenziari, ma rappresenta un fondamentale mezzo di reinserimento sociale per i detenuti —:

se intenda adottare iniziative affinché possano essere al più presto ripristinate le lezioni dell'Istituto tecnico commerciale di Rebibbia e revocato l'ordine di servizio, secondo l'interrogante ingiustificato, che, in concreto, le ha interrotte;

se intenda adottare iniziative affinché le perquisizioni dei detenuti siano operate nel rispetto della loro dignità personale, evitando abusi e pratiche umilianti, oltre che inutili sotto il profilo della sicurezza dell'Istituto.

(2-01214)

« Giachetti ».